

N° 8361 di protocollo

N° 57/A/ECO di registro del 28/2/2014



## PROVINCIA DI COMO

“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: PREMOLI LUIGI E FIGLI SPA con sede legale a Milano in Corso Sempione 39 e impianto a Rovello Porro in via Generale Porro 27. Rettifica del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciato con P.D. n.9/A/ECO del 15/2/2012 e smi, ai sensi del D.Lgs n.152/06 e s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
(Dott. Dario Galetti)







## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

### VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

### RICHIAMATI:

- Il P.D. n.9/A/ECO del 15/2/2012 di rinnovo e modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata alla ditta Premoli Luigi e Figli Spa dalla Regione Lombardia con D.D.S. n.13324 del 24/11/2006, ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- Il ricorso presentato dalla ditta in oggetto al TAR – Sezione di Milano registrato al n.1563/2012;
- Il P.D. n.81/A/ECO del 3/10/2013 di diffida, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs n°152/06 e s.m.i., emesso nei confronti della ditta in oggetto per il mancato campionamento delle acque di seconda pioggia scaricate in c.i.s.;
- Il provvedimento autorizzativo per modifica non sostanziale dell'AIA emesso dal SUAP di Lomazzo in data 29/11/2013;
- I motivi aggiunti al ricorso di cui sopra presentati dalla ditta in oggetto al TAR – Sezione di Milano per l'annullamento previa sospensione del P.D. n.81/A/ECO del 3/10/2013 di diffida, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs n°152/06 e s.m.i..

VISTO quanto concordato in data 20/2/2014 nel corso dell'incontro promosso dal Servizio legale della Provincia con il Gestore dell'impianto di cui trattasi sugli aspetti autorizzativi oggetto del ricorso;

VISTA la richiesta di rettifica dei paragrafi E.1.1, E.2.3 e F.3.2 dell'allegato tecnico al P.D. n.9/A/ECO del 15/2/2012 trasmessa dalla ditta di cui trattasi in data 26/2/2014, in atti provinciali prot.n.8215 del 28/2/2014,

RITENUTO di procedere con la rettifica dell'atto autorizzativo, giudicando valide le motivazioni adottate dal Gestore per i seguenti motivi:

- In assenza di un riferimento, nella normativa di settore delle emissioni in atmosfera, allo specifico processo lavorativo svolto presso lo stabilimento di cui trattasi, per quanto riguarda in particolare la fase di recupero delle scorie saline, si ritiene di definire il limite delle PTS per tali emissioni sulla base delle MTD di settore approvate con Decreto del 31/1/2005, pari a 20 mg/Nmc come già stabilito dalla Regione in fase di rilascio della prima AIA.
- Per le acque di seconda pioggia non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.3 comma 3 del RR.4/2006 e s.m.i. e della DGR n.2772/2006 tenuto conto che sulle superfici scolanti dello stabilimento non avviene stoccaggio di materiali, sottoprodotti, rifiuti, accatastamenti o altri depositi ad eccezione di cassoni/containers provvisti di opportuna copertura;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore



Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, ad esclusione di quelle variate con il presente provvedimento, restano invariate rispetto a quanto disposto dal P.D. n. 9/A/ECO del 15/2/2012;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole;


DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2° e 3° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

### DETERMINA

1. di rettificare la tabella al paragrafo E.1.1 "Valori Limite di emissione" dell'allegato tecnico al P.D. n. 9/A/ECO del 15 febbraio 2012 come segue, riportando a 20 mg/Nm<sup>3</sup> il valore limite per il parametro PTS alle emissioni E4 (ciclo a umido) ed E5 (con il solo impianto affinazione ossidi in esercizio):

Identificazione punto di emissione	Portata massima autorizzata (m <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Valori limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	35.000	PTS	10
E2	23.000	PTS	10
E3	35.000	PTS	10
E4 (ciclo a secco)	12.000	PTS	10
E4 (ciclo a umido)	15.000	PTS	20
		NO <sub>x</sub>	400
		NH <sub>3</sub>	15
		H <sub>2</sub> S	10
E5*	35.000	PTS	20 per l'impianto di affinazione ossidi 10 per il forno fusorio
		NO <sub>x</sub>	400
		COV	20
		Σ Pb, Mn, Cu, V, Sn e composti	5
		Σ Cr <sup>VI</sup> , Ni, Cd Co, As;	1
		IPA	0,01
		NH <sub>3</sub>	15
		H <sub>2</sub> S	10
		HCl	10
		HF	3
PCDD/F (*)	0,5 ng/Nm <sup>3</sup> I - TEQ		
E7	4.000	NO <sub>x</sub>	200
		CO	100





2. La prima prescrizione del Paragrafo E.2.3 "Prescrizioni impiantistiche" viene stralciata, pertanto non sussiste più l'obbligo per il Gestore di realizzare i pozzetti di campionamento sugli scarichi recapitanti le acque meteoriche nel Lura.
3. Il paragrafo F.3.2 "Acqua" è modificato come segue, eliminando l'obbligo di monitoraggio delle acque di seconda pioggia scaricate nel Lura:

I campionamenti agli scarichi idrici e le relative analisi degli inquinanti in laboratorio verranno eseguiti in modo puntuale secondo quanto previsto dalla normativa di standardizzazione della IRSA-CNR.

Il monitoraggio allo scarico industriale S6 avrà una cadenza annuale, nel caso in cui lo scarico venga attivato. Dovranno essere determinati i seguenti parametri:

Parametro	S6	Frequenza di controllo	Metodi APAT IRSA CNR (Manuale n° 29/03)
Cromo (Cr)	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	APAT IRSA CNR 3150
Nichel (Ni)	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	
Piombo (Pb)	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	
Rame (Cu)	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	
Zinco (Zn)	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	
Cloruri	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	
Azoto ammoniacale (come NH4)	x	annuale (se lo scarico viene attivato)	

4. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 9/A/ECO del 15 febbraio 2012 e smi, ad eccezione di quelle variate con il presente atto, ribadendo che la scadenza dell'autorizzazione rimane invariata e che pertanto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata da parte del Gestore entro 180 giorni dalla data di scadenza.

#### DISPONE

1. La notifica del presente atto in copia conforme all'originale alla ditta PREMOLI LUIGI E FIGLI SPA e la trasmissione del medesimo al Comune di Rovello Porro, all'ARPA – Dipartimento di Como, ASL Como, Ufficio d'Ambito di Como, Consorzio Parco del Lura, Lura Ambiente.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

#### DÀ' ATTO

che ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/1990 n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
(Dott. Dario Galetti)

